

**STUDIO LEGALE
AVV. ZAMPIERI NICOLA**

Via Ottaviano, 9, Roma

nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it

**SI NOTIFICHI ENTRO IL
03.02.2017**

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA CAUTELARE

E

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

EX ART. 52, COMMA 2, C.P.A.

nell'interesse del signor **ZAMBOLI PASQUALE**, nato a Ottaviano (NA) il 19.08.1976, residente in Poggiomarino (NA) nella Via Alcide De Gasperi, 6, C.F. ZMB PQL 76M19 G190 Q, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Nicola Zampieri**, del foro di Vicenza, C.F. ZMPNCL66P23F241K, PEC nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Russo in Roma nella Via Ottaviano, n. 9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del d.l.vo n. 104/2010 eventuali comunicazioni ed avvisi possono essere inviati via fax al n. 0445.503396 o via posta elettronica all'indirizzo zampieri@venetoavvocati.it.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*

NEI CONFRONTI DI

- **Sig.ra GODONO ELVIRA**, nata Napoli il 15.11.1976, ivi residente nella Via Toledo, 11, C.F. GDN LVR 97S55 F839 A, USR CAMPANIA, A043-A050.
- **Sig.ra ROSSI GINEVRA**, nata a Napoli il 15.06.1970, ivi residente nella Via Giuseppe Verdi, 15, C.F. RSS GVR 70H55 F839 P, USR CAMPANIA, A033
- **Sig. TIPALDI DAVIDE MATTEO**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 15.01.1975, ivi residente nella Via Siniscalchi Domenicantonio, 68, CAP 84014, C.F. TPL DDM 75A15 F912 U, USR CAMPANIA, A033

OGGETTO: riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Lazio, sez. III *Bis*, n. 9613 depositata in data 8 settembre 2015, non notificata.

* * *

PREMESSA IN PUNTO DI FATTO.

1. In data 21.1.2013 il prof. Zamboli – aspirante docente con Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita in data 27.09.2010 – impugnava, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'art. 2 del bando del concorso a cattedre, approvato con il D.M. n. 82/2012, laddove prevedeva, in maniera irragionevole e arbitraria, che potevano partecipare alla procedura concorsuale solo i soggetti muniti di abilitazione oppure che, **seppur privi dell'abilitazione, avessero conseguito il titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento entro l'a.a. 2002/03.**

2. Nel ricorso veniva evidenziata, in particolare, la **violazione del principio di parità di accesso e di eguaglianza** (desumibili dall'art. 3 della Cost.) tra gli aspiranti ai posti messi a concorso e **l'eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed irrazionalità** in quanto il Bando, se da un lato, **AMMETTEVA** al concorso i candidati (non abilitati) laureatisi ante 2003, che **non hanno superato le Scuole di Specializzazione e abilitazione all'Insegnamento**, in sigla *SSIS*, (nonostante avessero la possibilità di

parteciparvi), dall'altro, **ESCLUDEVA**, invece, i **candidati laureatisti**, **come il prof. Zamboli**, ***dopo l'anno accademico 2007/2008***, nonostante gli stessi **non fossero stati messi nelle condizioni di conseguire l'abilitazione** prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, **in quanto il MIUR** (in forza dell' art. 64, comma 3ter, del DL. n. 112 del 25.6.2008) **ha sospeso a partire dal 2008 le procedure di abilitazione con le SSIS, per poi riattivarle** (ex DM 4 aprile 2011 n. 139) **soltanto nell'anno accademico 2011/2012** con il primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (in sigla TFA).

3. In seguito alla proposizione di detto ricorso il prof. Zamboli veniva ammesso alle prove scritte ed orali della classe di concorso A033, **superandole con il punteggio di 66 punti**.

4. Nonostante il dr. Zamboli risultasse **tra i vincitori**, il MIUR, con nota Prot. n. AOODRCA6251/58 del 08.08.2013, **lo escludeva** dalla procedura concorsuale per avere conseguito la laurea dopo l'aa. 2002/2003.

5. Con **ricorso n. 10040/2013** il dr. Pasquale Zamboli **impugnava pertanto davanti al Tar Lazio il provvedimento di esclusione unitamente alla graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso A033** (pubblicata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 28.08.2013, con nota prot. AOODRCA6361/U/4) nella parte in cui non contemplava il ricorrente tra i soggetti vincitori.

6. In data 8.08.2014, il ricorso veniva **notificato per pubblici proclami**.

7. **Nel frattempo il Tar Lazio**, con le **sentenze n. 11078/2013, n. 13461/2013, n. 835/14, n. 884/14, n. 4192/14, n. 5956/14, n. 8736/14, 9266/14, n. 9279/14, n. 9317/14, 11697/2014**, annullava l'art. 2 del bando, nella parte in cui non consentiva l'accesso alla procedura concorsuale anche ai candidati privi di abilitazione che avevano conseguito la laurea dopo l'aa. 2002/03.

8. In data 16/01/2015 e 29/01/2015 questo Ill.mo **CONSIGLIO DI STATO**, con le sentenze n. 105/15 e n. 417/2015 dichiarava l'illegittimità della disposizione contenuta nell'art. 2 del bando di concorso, nella parte in cui, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003, aveva **omesso di aggiornare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'originario art. 2 del D.M. n. 460 del 1998.**

9. La Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR chiedeva pertanto all'avvocatura generale dello Stato se, "***alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale***" fosse **opportuno** - "***al fine di evitare l'ulteriore condanna alle spese di lite***" - **inserire in graduatoria, in sede di autotutela, tutti i candidati laureatisi dopo l'aa. 2002/2003.**

10. L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con **parere n. 96791 del 25.2.2015**, rispondeva che "*la Scrivente conviene sull'opportunità di **prestare acquiescenza alle sfavorevoli decisioni sinora rese dai vari Tribunali Amministrativi Regionali** che si sono occupati del contenzioso di cui trattasi e che hanno sinora **sempre sancito l'illegittimità dell'impugnata clausola del bando di concorso** (art. 2 DDG n. 82 del 24 settembre 2012), recante la fissazione dei requisiti di ammissione, anche considerato che, come evidenziato nella nota a riscontro, tale sfavorevole giurisprudenza ha ora **trovato conferma, in sede di appello, nella decisione n. 105 del 16 gennaio 2015 del Consiglio di Stato**, Sezione Sesta. La vicenda risolta con questa pronuncia ha riguardato l'impugnazione dell'analogo art. 2 del bando di concorso per esami e titoli, ... che il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto, statuendo l'illegittimità della norma concorsuale perché "*affetta oltre che da violazione di legge ... da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento*". A fronte di un **quadro giurisprudenziale così uniforme**, si condivide l'intendimento di codesto Ministero di dare definitiva esecuzione alle sfavorevoli sentenze, mediante **l'inserimento a pieno titolo, nelle rispettive graduatorie, di quei ricorrenti che abbiano superato tutte***

le prove concorsuali alle quali erano stati ammessi con riserva nelle more del giudizio di primo grado".

11. Il dirigente della Direzione Generale per il Personale Scolastico pertanto, con **nota n. 99048 del 19.3.2015**, trasmetteva *"il parere reso dall'avvocatura generale dello Stato con nota prot. n. 96791 del 25.2.2015, affinché **codesti Uffici scolastici regionali possano provvedere allo scioglimento della riserva in via amministrativa e all'inserimento a pieno titolo degli interessati** nelle rispettive graduatorie"*.

12. Con successiva **sentenza n. 2676 del 28/05/2015** il Consiglio di Stato ribadiva l'illegittimità dell'art. 2 del bando, per cui **il MIUR, con nota prot. 20411 del 10.07.2015**, sollecitava gli Uffici scolastici regionali a procedere allo *"**scioglimento della riserva debba essere disposto nei confronti di tutti i candidati che, impugnato il bando nella parte in cui impediva la partecipazione alla procedura ai soggetti che avessero conseguito il titolo di laurea successivamente all'a.a. 2002/03 (...) abbiano poi superato tutte le fasi concorsuali e risultino collocati nella graduatoria finale approvata con decreto per ciascun ambito circoscrizionale**"*.

13. In data 24.07.2015 l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, considerata la nota MIUR prot. n. 9048/2015 e l'allegato parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, **procedeva quindi allo scioglimento della riserva in via amministrativa nei confronti dei candidati**, in possesso la laurea oltre i termini previsti dall'art. 2 del D.D.G. n. 82/2012, che, in esito al superamento delle prove concorsuali, erano stati inseriti con riserva nelle graduatorie, **senza peraltro inserire nelle stesse il sig. Zamboli Pasquale.**

14. Il dr. Zamboli proponeva pertanto un **nuovo ricorso per motivi aggiunti**, con cui chiedeva in via cautelare l'inserimento nelle graduatorie.

15. Il **Tar Lazio**, con decreto presidenziale n. 3561 del 7.8.2015, confermato con **ordinanza n. 4010 del 16/09/2015**, accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto disponeva *"l'inserimento con riserva – ad ogni fine, ivi inclusa*

L'assunzione con contratto sottoposto a condizione – del ricorrente nella graduatoria per la regione Campania della classe di concorso A033".

16. Nonostante tale ordinanza fosse pienamente conforme al parere espresso dall'avvocatura generale al MIUR, l'Avvocatura dello Stato **impugnava quest'ultima ordinanza** davanti al Consiglio di Stato;

17. Il Consiglio di Stato, con **ordinanza n. 407/2016**, respingeva l'appello del MIUR [...] ***alla luce della più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 105/15 e n. 417/2015) che ha già ritenuto l'illegittimità dell'art. 2 del bando di concorso [...].***

18. Nonostante questo Ill.mo Consiglio di Stato avesse confermato il diritto del ricorrente all'ammissione alla procedura concorsuale, **il TAR del Lazio del tutto inaspettatamente, con la sentenza n. 9613 depositata in data 8 settembre 2015, respingeva il ricorso del prof. Zamboli con la seguente motivazione (le sottolineature sono nostre):**

*“[...] non è possibile ravvisare nella fattispecie in esame alcuna disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre del 2012 in applicazione della clausola di salvaguardia ivi contemplata, e i candidati, come i ricorrenti, che aspirano a concorrere per una classe di insegnamento (rispettivamente A040, A033, A038, A047, A049 e A050) in quanto, come già chiarito da questa Sezione, la **clausola di salvaguardia in questione è stata ritenuta operativa limitatamente al primo concorso bandito dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002) – e, segnatamente, il concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 - peraltro con specifico riferimento ai candidati impossibilitati a conseguire un titolo abilitativo all'insegnamento (quale che fosse la classe di concorso) anche mediante le SSIS, per effetto della sospensione avvenuta in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009 e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA e “segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito***

a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante" (cfr. sentenza n. 4458/2016).

Tale soluzione, tuttavia, non si attaglia agli istanti, che avrebbero potuto conseguire l'abilitazione [...]"

19. La sentenza appellata si fonda su un **macroscopico errore di fatto** e **ignora** non soltanto l'univoca giurisprudenza formatasi in materia ma anche i **provvedimenti assunti dal MIUR in autotutela**. Si tratta, quindi, di una decisione errata che merita di essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL PROF. ZAMBOLI POTESSE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Occorre, anzitutto, osservare che la **decisione del TAR** è frutto della **disattenta lettura dell'atto introduttivo (pag. 5)** e dei **motivi aggiunti (pagg. 2-3)** laddove veniva evidenziato a chiare lettere quanto segue in merito alla condizione soggettiva del ricorrente:

<i>TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO E DATA DI CONSEGUIMENTO</i>	<i>CLASSI CONCORSUALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO</i>	<i>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PRESSO CUI È STATA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZ. AL CONCORSO</i>
<i>ZAMBOLI PASQUALE</i>	<i>Laurea in INGEGNERIA MECCANICA conseguita in data 27/09/2010</i>	<i>A033, A038, A047, A049</i>

È, dunque, evidente che **il prof. Zamboli, in quanto aspirante docente laureato nel 2010, non poteva in nessun modo conseguire l'abilitazione**

in quanto l'art. 64, comma 4-ter, della legge n. 133/2008 ha sospeso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ossia il canale ordinamentale attraverso cui si poteva ottenere l'abilitazione. Le stesse procedure di abilitazione, invero, sono state riattivate soltanto nel 2013 con il primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (in sigla TFA).

II. SULLA ERRONEA MANCATA VALUTAZIONE DELL'ATTO DI ACQUIESCENZA DEL MIUR E MANCATA DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Occorre inoltre osservare che il TAR avrebbe dovuto considerare che il MIUR, sulla scorta di un preciso parere dell'Avvocatura dello Stato, aveva ordinato l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di merito di TUTTI i ricorrenti laureati oltre i termini previsti dall'art. 2 del D.D.G. n. 82/2012, facendo chiaramente acquiescenza alla sentenza impugnata.

Il MIUR, con le cit. note prot. n. 99048 del 19.3.2015 prot. 20411 del 10.07.2015, infatti, ha formalmente recepito il parere dell'avvocatura dello Stato e prestato acquiescenza alle numerose sentenze di annullamento dell'art. 2 del bando, **impegnandosi ad inserire in graduatoria a pieno titolo** tutto il personale che, pur essendo sprovvisto dell'abilitazione, ha partecipato alle procedure concorsuali vincendo il concorso.

Il TAR, dunque, avrebbe dovuto prendere atto della volontà del MIUR di chiudere il contenzioso in relazione a tutti i ricorrenti laureati dopo il 2003 che, in forza di provvedimenti cautelari, avevano superato tutte le prove concorsuali, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

In tal senso si è espresso anche questo Ecc.mo **CONSIGLIO DI STATO** il quale ha recentemente riformato l'identica sentenza del TAR Lazio n. 9528 del 16 luglio 2015 (che aveva riconosciuto il diritto all'ammissione al concorso dei soli candidati che *«non abbiano conseguito la laurea in un arco temporale in cui*

*potevano conseguire il titolo abilitativo mediante la frequenza delle SISS prima del 2008 o TFA dopo il 2011») sottolineando come “10.– L’amministrazione, con gli atti sopra indicati, ha disposto che gli appellanti venissero inseriti nella graduatoria definitiva eliminando la condizione della “riserva”. Si tratta di una **determinazione che presenta un contenuto precettivo autonomo e non consequenziale ad una pronuncia giurisdizionale**. Ne consegue che tale atto, essendo pienamente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte, comporta la cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui non ha provveduto in questo senso ma ha adottato una decisione che, ponendo la suindicata distinzione temporale, ha inciso negativamente nella sfera giuridica degli appellanti” (Cons. St. Sez. VI 6 dicembre 2016, n. 5387, e in termini Cons. St. Sez. VI 6 dicembre 2016, n. 5386, Cons. St. Sez. VI 6 dicembre 2016, n. 5385).*

III. SUL DEFINITIVO ANNULLAMENTO CON EFFICACIA *ERGA OMNES* DELL'ART. 2 DEL BANDO.

Si evidenzia inoltre come la sentenza di primo grado vada riformata anche in quanto il **TAR Lazio aveva già annullato con efficacia *erga omnes* il Bando relativo al Concorso** indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui, all’art. 2, ha stabilito che sono ammessi alla procedura concorsuale solo i candidati che hanno conseguito la laurea prima dell’a.a. 2002/03.

Più precisamente l'art. 5, comma 6, del DDG. n. 82 del 24 settembre 2012 è già stato annullato con le sentenze del Tar Lazio n. 11078/2013, n. 13461/2013, n. 835/14, n. 884/14, n. 4192/14, n. 5956/14, n. 8736/14, 9266/14, n. 9279/14, n. 9317/14, 11697/2014, n. 5956 del 24/04/2015, n. 6017 del 27/04/2015, n. 7036 del 14/05/2015, n. 07393 del 22/05/2015, n. 8574 del 23/06/2015, n. 9488 del 15/07/2015, n. 9842 del 20/07/2015, n.

10138 del 23/07/2015, n. 10515 del 30/07/2015, n. 10581 del 3/08/2015, n. 10605 del 4/08/2015, n. 14285 del 18/12/2015, n. 14328 del 21/12/2015. Risulta pertanto decisiva la circostanza che quantomeno le pronunce n. 835/14, n. 884/14, n. 4192/14, n. 5956/14, n. 8736/14, 9266/14, n. 9279/14, n. 9317/14, 11697/2014, n. 05956 del 24/04/2015, n. 6017 del 27/04/2015, n. 7036 del 14/05/2015, n. 07393 del 22/05/2015, n. 8574 del 23/06/2015, che hanno annullato l'art. 2 del bando di cui al D.G.G. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui non consentiva di partecipare alla procedura concorsuale anche ai docenti che hanno conseguito il titolo di studio dopo l'a.a. 2001/02 **non sono state impugnate dal MIUR**, con conseguente **passaggio in GIUDICATO** delle stesse per decorso del termine di 6 mesi e definitiva eliminazione della previsione che richiedeva il conseguimento della laurea entro l'a.a. 2001/2002.

Le pronunce del TAR Lazio sopra richiamate hanno un indubbia **efficacia anche nel presente giudizio** posto che la caducazione dell'art. 2 del BANDO ha efficacia *erga omnes* perché "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista **efficacia erga omnes** nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile (...) nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con **vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti**" (cfr. TAR Lazio Sez. Terza Bis, 16/09/2014, n. 9727, e in senso conforme: TAR Lazio Sez. Terza Bis, 20/8/2015, n. 10902, TAR Lazio Sez. Terza Bis, 5/08/2015, n. 10675, TAR Lazio Sez. Terza Bis, 21/12/2015, n. 14303).*

In tal senso si è espresso anche questo Ecc.mo **CONSIGLIO DI STATO** il quale ha rimarcato che "*l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del*

giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6212; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 883). " (così: **Cons. Stato Sez. VI, 1/04/2016, n. 1289**, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cass., Civ., Sez. I, 22 maggio 2009 n. 11920, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209).

Le formulate deduzioni relative al bando di concorso si applicano anche alle impugnate GRADUATORIE in quanto *"nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo **inscindibile**, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione"* (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 209, successivamente ribadita, fra le tante, da Cons. Stato Sez. VI Sent. n. 01994/2012 e Cons. Stato Sez. VI Sent. n. 5459/2013, per cui *"per costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile"*).

IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2 DEL BANDO IN RELAZIONE A TUTTI I RICORRENTI CON TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO OLTRE I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 2 DEL D.D.G. N. 82/2012.

Come già anticipato **la questione di merito è stata già più volte affrontata dal Tar Lazio** il quale, nella **sentenza pilota n. 11078/2013**, aveva sottolineato quanto segue: *«La disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto quivi rileva si limita a riprodurre alla lettera l'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il 22 giugno 1999), stabilendo che: a) possono*

*partecipare al concorso i candidati in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; b) possono altresì partecipare, anche se non abilitati, i candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea; c) ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale, o comunque entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999. Tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell'art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva. Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva. Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di riferimento, si è determinata una **ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande** »*

È significativo notare che **tale pronuncia, ripetutamente richiamata dal TAR nelle successive decisioni, è stata resa in favore di candidati che, in prevalenza, avevano conseguito la laurea prima del 2008, ossia prima della sospensione delle procedure di abilitazione con le SSIS.**

In senso conforme tale interpretazione, favorevole alla partecipazione di tutti i candidati laureati dopo il 2003, si è espresso anche questo **Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO.**

Con sentenza breve n. 417/15, infatti, in relazione ad una docente laureata nell'anno accademico 2005/2006, è stato evidenziato come “*la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si **limita a riprodurre testualmente l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998**; - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato **dopo circa un decennio** dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), **finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva**; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) **era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio**; - ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la **ratio giustificatrice, e quindi permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva**; - diversamente opinando, si determina una ingiustificata **disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come l'odierna ricorrente, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la***

scadenza del termine per la presentazione della domande” (cfr. *ex multis* Cons. Stato Sez. VI Sent., n. 105/2015).

Questo Ill.mo Collegio proprio con riferimento a **fattispecie identica** alla presente in cui il MIUR aveva chiesto la riforma della sentenza, che aveva riconosciuto il diritto all'ammissione anche ai candidati che avevano conseguito il titolo abilitante tra il 2008 e il 2011, ha rigettato l'appello del Miur ribadendo che *“il Collegio, nel convenire con le argomentazioni svolte e con le conclusioni rassegnate dal Tar; e nel fare richiamo e rinviare, anche ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a. , alle considerazioni e alle statuizioni di questa Sezione su controversie analoghe a quella odierna (v. Cons. Stato, sez. VI, nn. 2676 e 105 del 2015), ritiene che con l'inserimento nel bando di concorso del 2012 della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del più volte citato d. m. n. 460 del 24 novembre 1998 in modo illegittimo non sia stato tenuto adeguatamente in considerazione il notevole intervallo di tempo trascorso tra la previsione della norma transitoria e la data della indizione effettiva del concorso (conf. Cons. Stato, VI, nn. 2676 e 105 del 2015 cit., sulla omessa “attualizzazione”, nel 2012, della clausola di salvaguardia di cui al d. m. n. 460 del 1998). Sulla base di queste sia pure sommarie considerazioni il Collegio ritiene che in modo corretto il Tar del Lazio abbia rilevato che “si è determinata **una ingiustificata disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come (il Crocenti), che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma **entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande**”, anche in considerazione della mancata attivazione nel periodo di riferimento di percorsi abilitanti”* (così: Cons. Stato Sez. VI Sent., n. 4853/2016).

È, dunque, evidente che **se il TAR avesse seguito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, oltre che il suo originario orientamento, avrebbe accolto anche il ricorso dell'odierno appellante.**

Il TAR, inoltre, sarebbe approdato alle stesse conclusioni favorevoli ai ricorrenti se avesse prestato attenzione al parere dell'avvocatura dello Stato

secondo il quale “[...] non sembra che sia opportuno continuare a coltivare i giudizi nei confronti dei (soli) candidati che hanno conseguito l'abilitazione negli anni compresi tra il 2002 ed il 2008. - Dalla lettera delle pronunce, infatti, si evince che l'illegittimità della previsione concorsuale è stata rinvenuta perché ***l'Amministrazione scolastica, nel recepire, quanto alla fissazione dei requisiti di ammissione, la clausola di salvaguardia prevista all'art. 2, comma 2 del DM n. 460 del 1998 (che era indirizzata al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e non già su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio) avrebbe dovuto attualizzarne il contenuto, "così da lasciare intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di parteci pare alla procedura selettiva [...]"***

DOMANDA CAUTELARE

Quanto al *periculum in mora*, occorre osservare come l'illegittimità degli atti impugnati incida gravemente e irreparabilmente sulle posizioni del ricorrente, in considerazione del tempo necessario per addivenire alla decisione di merito e degli sviluppi del piano straordinario di assunzione riservato ai vincitori e agli idonei del concorso a cattedre del 2012.

Il ricorrente, infatti, ha presentato domanda di partecipazione al piano di immissione in ruolo previsto dalla legge n. 107/2015 e, dunque, aspira a concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato riservate agli idonei e ai vincitori del concorso a cattedra.

Per quanto sopra dedotto in fatto e in diritto

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso nel merito per tutti i motivi come sopra formulati, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e previa adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni.

ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2, C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, **si chiede l'autorizzazione a effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui all'ordinanza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 2051/2014, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.**

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al Consiglio di Stato *in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.*). *Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.*

Salvis iuribus

Roma, 23 gennaio 2017

Avv. Nicola Zampieri

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. Sig.ra GODONO ELVIRA, residente in Napoli nella Via Toledo, 11, CAP 80134, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati.

4. Sig.ra ROSSI GINEVRA, residente in Napoli nella Via Giuseppe Verdi, 15, CAP 80133, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

5. Sig. TIPALDI DAVIDE MATTEO, residente in Nocera Inferiore (SA) nella Via Siniscalchi Domenicantonio, 68, CAP 84014, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati